

ID. 687484

Pratica: 2018/V 1 1/000008

Lugo, 15/11/2018

## SERVIZIO LEGALE

---

### DETERMINAZIONE N. 1469

Publicata all'Albo pretorio dell'Unione.

---

**OGGETTO:** AFFIDAMENTO DI INCARICO DI PATROCINIO LEGALE PER LA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO PER TUTELARE GLI INTERESSI DELL'UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA IN RELAZIONE RICORSO AL TRIBUNALE DI AVELLINO - SEZIONE LAVORO - PROCEDIMENTO RG. N. 3115/2018 AD OGGETTO "IMPUGNAZIONE LICENZIAMENTO EX LEGE N. 92/2012" - IMPEGNO DI SPESA - CIG ZB325C2D26

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LEGALE

Premesso:

- che i Comuni di Alfonsine, Bagnacavallo, Bagnara di Romagna, Conselice, Cotignola, Fusignano, Lugo, Massa Lombarda e Sant'Agata sul Santerno hanno deciso di costituire l'Unione dei Comuni della Bassa Romagna dall'1/1/2008;

- che con atto costitutivo rogato dal Notaio Vincenzo Palmieri di Lugo in data 27.12.2007 repertorio nr. 348909/29573 e registrato a Lugo in data 28.12.2007 al nr. 7598 serie 1 T, i Comuni di Alfonsine, Bagnacavallo, Bagnara di Romagna, Conselice, Cotignola, Fusignano, Lugo, Massa Lombarda e Sant'Agata sul Santerno hanno costituito l'Unione dei Comuni della Bassa Romagna con decorrenza dall'1/1/2008;

Visto che:

- con delibera di Consiglio n 9 in data 21 gennaio 2010, il Comune di Cesena ha approvato la convenzione fra se medesimo, l'Anci Emilia Romagna, l'Unione dei Comuni della Bassa Romagna (11 Enti), l'Unione dei Comuni di Brisighella, Casola Valsenio e Riolo Terme (4 Enti), l'Unione dei Comuni della Valmarecchia (5 Enti) e i Comuni di Anzola Emilia, Bagno di Romagna, Borghi, Calderara di Reno, Castel Bolognese, Cento, Cesenatico, Forlì, Gambettola, Longiano, Mercato

Saraceno, Mondaino, Ozzano Emilia, Saludecio, San Giovanni in Persiceto, Sant'Agata Feltria, Sogliano, Solarolo, Roncofreddo per la costituzione dell'Ufficio Associato Interprovinciale per la prevenzione e risoluzione delle patologie del rapporto di lavoro;

- con delibera di Consiglio n. 134 del 20/12/2012, il Comune di Cesena ha deliberato il rinnovo della convenzione predetta fino alla data del 31/12/2017, e che tale convenzione risultava comprensiva anche del Comune di Cento (FE);

- con delibera di Consiglio n. 105 del 11/12/2014 avente ad oggetto "Modifica Convenzione fra il Comune di Cesena, ANCI Emilia Romagna, l'Unione dei Comuni della Bassa Romagna e altri, per la costituzione dell'Ufficio Associato Interprovinciale per la prevenzione e la risoluzione delle patologie del rapporto di lavoro del personale dipendente", il Comune di Cesena convenne il trasferimento della sede principale della convenzione medesima all'Unione dei Comuni della Bassa Romagna;

- con delibera di Consiglio dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna n. 84 del 17/12/2014 avente ad oggetto "Modifica Convenzione fra il Comune di Cesena, ANCI Emilia Romagna, l'Unione dei Comuni della Bassa Romagna e altri, per la costituzione dell'Ufficio Associato Interprovinciale per la prevenzione e la risoluzione delle patologie del rapporto di lavoro del personale dipendente" si convenne di costituirsi sede capofila della gestione associata della predetta convenzione;

- con delibera di Consiglio n. 56 del 15/11/2017 si è proceduto al rinnovo al 31/12/2027 della convenzione per la gestione in forma associata delle funzioni relative al servizio disciplinare e contenzioso del Lavoro e al servizio Ispettivo;

- l'art. 2 paragrafo 6 della suddetta convenzione cita "*Nei bilanci degli Enti aderenti alla gestione associata di cui alla presente convenzione saranno previste le risorse finanziarie necessarie ai rimborsi dei costi della gestione associata, come meglio disciplinati al successivo art. 5 e saranno inoltre previste risorse per l'eventuale copertura di spese legali necessarie nel caso in cui, unitamente all'Ente medesimo datore di lavoro del ricorrente, venga chiamato in causa direttamente l'Ufficio Associato, per la difesa dei provvedimenti da esso adottati nei confronti dei rispettivi dipendenti. In tali ipotesi si valuterà caso per caso l'eventualità di una scelta condivisa del legale al fine di contenere le spese. L'Unione dei Comuni della Bassa Romagna si farà carico direttamente a tal fine esclusivamente dei costi derivanti da ricorsi giudiziari presentati dai dipendenti dell'Unione medesima e dei Comuni ad essa appartenenti*";

Considerato che è stato presentato un ricorso ex art. 1, co. 47 ss, della L. 28/06/2012 n. 92 al Tribunale di Avellino – Sezione Lavoro (notificato all'Unione tramite pec il 31/10/2018: agli atti dell'Ente con prot. 62642 del 31/10/2018) proposto da un dipendente della Provincia di Avellino contro la suddetta Provincia e l'Unione dei Comuni della Bassa Romagna per ottenere:

- *l'accertamento e la dichiarazione di nullità e/o illegittimità, con conseguente annullamento, del provvedimento disciplinare prot. n. 41661 del 18/7/2018, con il quale è stata irrogata al dipendente G.G. la sanzione disciplinare del licenziamento con preavviso;*

- *di impartire l'ordine alla Provincia di Avellino, in persona del suo Presidente Pro Tempore, dall'astenersi dal frapporre qualunque impedimento alla prosecuzione del rapporto di lavoro oltre la data di scadenza del preavviso ovvero, nell'ipotesi in cui il rapporto di lavoro fosse già di fatto interrotto nel momento in cui dovesse concludersi la fase sommaria del presente giudizio, di reintegrare il ricorrente nel posto di lavoro, con conseguente pagamento, in suo favore, dell'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello*

*dell'effettiva reintegrazione, e comunque in misura non superiore alle ventiquattro mensilità, dedotto quanto il ricorrente abbia nel frattempo percepito per lo svolgimento di altre attività lavorative, oltre al versamento, per il medesimo periodo, dei contributi previdenziali e assistenziali;*

*- ai fini dell'ordine di reintegrazione, di accertare, in via incidentale, la nullità, l'inefficacia e/o l'illegittimità della disposizione di servizio prot. 29267 del 2/7/2018;*

*- in via subordinata e salvo impugnazione, individuare il posto di lavoro in quello ricoperto dal ricorrente al momento dell'irrogazione della sanzione disciplinare del licenziamento con preavviso;*

*- il rimborso delle spese di giudizio da parte della Provincia di Avellino;*

*- il rimborso delle spese di giudizio;*

Considerato inoltre che:

- con delibera n. 171 del 9/11/2018 la Giunta dell'Unione ha autorizzato la costituzione in giudizio nel ricorso di cui in oggetto, dando mandato al Responsabile del Servizio Legale di individuare un legale esterno per la predisposizione di tutti gli atti necessari per l'attività difensiva;

- che con delibera di G.U. n. 1 del 11/1/2018 sono state approvate le linee di indirizzo per l'affidamento dei servizi legali ai sensi dell'art. 17 comma 1 lettera "D" numeri 1) e 2) del D.Lgs. 50/2016;

- che nelle suddette Linee di indirizzo allegate alla delibera di G.U. n. 1 del 11/1/2018 è prevista l'individuazione del legale a cui affidare l'incarico mediante affidamento diretto nei casi consentiti dall'ordinamento;

- che nel caso specifico ricorre estrema urgenza essendo stata fissata la prima udienza per il giorno 11 dicembre 2018 assegnando il termine del 6 dicembre per costituirsi per le parti resistenti;

- con Delibera di G.U. n. 155 del 11/10/2018:

a) si è provveduto ad autorizzare la costituzione in giudizio nel ricorso nel ricorso ex art. 1, co. 47 ss, della L. 28/06/2012 n. 92 avanti il Tribunale di Avellino – Sezione Lavoro – procedimento n. 3114/2018 (notificato tramite pec il 21/9/2018: agli atti dell'Ente con prot. 53196 del 24/9/2018 e tramite servizio postale – notificazione atti giudiziari - in data 28/9/2018 - agli atti dell'Ente con prot. 54627 del 28/9/2018) proposto da un dipendente della Provincia di Avellino contro la suddetta Provincia e l'Unione dei Comuni della Bassa Romagna per l'impugnazione di licenziamento ex Lege n. 92/2012;

b) è stata stimata una spesa presunta di € 26.500,00 per oneri di costituzione e resistenza in giudizio, nonché per le spese vive per le trasferte rimborsabili a norma di legge, somma comprensiva anche delle spese legali per la difesa del ricorso oggetto del presente atto, che al momento dell'adozione della suddetta delibera non era ancora stato notificato ma di cui si aveva già notizia, raccomandando al Servizio Legale di verificare se l'affidamento dell'incarico al medesimo avvocato per entrambi i giudizi, vertendo sulla medesima materia del contendere ed essendo lo studio della controversia il medesimo, avrebbe comportato un risparmio nel calcolo della cifra complessiva;

c) con Determinazione n. 1318 del 18/10/2018 si è proceduto all'affidamento dell'incarico di patrocinio legale nel ricorso n. 3114/2018 all'Avv. Chiara Ceccolini di Rimini;

Visto l'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, il quale espressamente stabilisce che spettano ai responsabili degli uffici tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti d'indirizzo adottati dall'organo politico, tra i quali, in particolare, gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;

Ritenuto di dover provvedere a tutelare i propri interessi e le proprie ragioni, ritenendo infondate le pretese avanzate dal ricorrente, procedendo alla costituzione dell'Unione dei comuni della Bassa Romagna anche nel suddetto ricorso RG n. 3115/2018 innanzi al Tribunale di Avellino – Sezione Lavoro, giusta autorizzazione di cui alla delibera di Giunta dell'Unione n. 171 del 9/11/2018 mediante conferimento di incarico di patrocinio legale, in quanto l'Ente non dispone, all'interno della sua struttura organizzativa, delle professionalità richieste per sostenere le proprie ragioni;

Atteso :

- che il nuovo codice degli appalti (D.Lgs. 19 aprile 2016, n. 50), in vigore dal 19 aprile 2016, ha una innovativa portata in materia di incarichi conferiti agli avvocati da parte delle pubbliche amministrazioni, che attiene all'espressa qualificazione dell'incarico di rappresentanza in giudizio dell'ente quale appalto di servizio;

- che l'art.17 del suddetto decreto esclude espressamente la rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato dall'ambito di applicazione del codice e l'art.4 del medesimo decreto stabilisce che l'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, esclusi, in tutto o in parte, dall'ambito di applicazione oggettiva del codice, avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica;

Accertato che la prestazione in oggetto non è disponibile tra le convenzioni in essere Consip-Intercent – ER né la relativa categoria merceologica è presente sul Me.PA-MERER, come da verifiche effettuate in data odierna;

Dato atto:

- che il Servizio Legale, in relazione ad un precedente e recente ricorso pendente presso il medesimo Tribunale di Avellino – Sezione Lavoro RGN 3114/2018, con atto prot. n. 58460 del 12/10/2018, aveva inviato a 2 diversi avvocati, dei quali aveva preventivamente esaminato il curriculum vitae ritenendolo idoneo all'incarico specifico, una richiesta di preventivo per la costituzione in giudizio;

- che nei tempi e nei modi previsti è pervenuta un'offerta, acquisita agli atti al numero di protocollo di seguito indicato:

1.	<b>Avv. Chiara Ceccolini - Rimini</b>	<b>prot. 58980 del 16/10/2018</b>
----	---------------------------------------	-----------------------------------

corredata della documentazione richiesta;

Visti ed esaminati attentamente il curriculum, il preventivo offerto ed effettuata la valutazione mirante ad accertare la corrispondenza delle competenze possedute con le competenze richieste;

Appurato che, sulla base dell'esame svolto l'offerta dell'Avv. Chiara Ceccolini ed il complessivo spessore del curriculum comprovano, senza alcun dubbio, la richiesta preparazione e l'esperienza specialistica, in materia di contenzioso del lavoro pubblico e, nello specifico, in materia di contenzioso disciplinare;

Visto che con nota del 5/11/2018 (agli atti con prot. 63310 del 6/11/2018) l'Avv. Chiara Ceccolini, cui era stato trasmesso copia del nuovo ricorso al Tribunale di Avellino RGN 3115/2018, ha confermato il proprio preventivo (prot. 58980 del 16/10/2018) che, in applicazione di una riduzione di 1/3 del compenso riferito alle tariffe vigenti, prevedeva la spesa di € 9.479,25 per il secondo ricorso, cui devono aggiungersi anche le spese vive per le trasferte, rimborsabili a norma di legge;

Valutata la congruità dell'offerta dell'Avv. Chiara Ceccolini mediante verifica tramite servizi on line disponibili sulla rete e accertato che il preventivo è risultato congruo in relazione a quanto previsto dal D.M. 55/2014 per le cause di valore indeterminabile tenuto conto altresì dell'oggetto e della complessità della controversia che riguarda un licenziamento disciplinare di dipendente pubblico;

Viste le raccomandazioni espresse dalla Giunta nelle delibere n. 115/2018 e n. 171/2018 e ritenuto opportuno, trattandosi della medesima controversia, individuare anche nel procedimento oggetto del presente atto l'Avv. Chiara Ceccolini di Rimini per tutelare gli interessi dell'Ente;

Ritenuto pertanto:

- di affidare l'incarico di che trattasi all'Avv. Chiara Ceccolini, con studio in Rimini Via Flaminia n. 134 N - che ha presentato un preventivo che risulta adeguatamente motivato sotto il profilo della congruità della spesa, ammontante a complessivi € 9.479,25 comprensivi di spese forfetarie 15% IVA e CPA;

- di prevedere inoltre una spesa presunta di € 1.377,98 per il rimborso al legale delle spese di trasferta, rimborsabili previa presentazione di documentazione giustificativa;

Atteso che, in occasione del recente precedente affidamento:

- è stata acquisita la dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità, con particolare riferimento alla insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi (acquisita ai sensi dell'art. 53, comma 14, del D. Lgs. 165/2001);
- che il professionista ha attestato di essere in regola con i versamenti contributivi previsti dalla legge, in conformità alle disposizioni vigenti;

Preso atto che:

- l'art.2 del DPCM 28.12.2011 prescrive l'applicazione in via esclusiva delle disposizioni riguardanti la sperimentazione in sostituzione di quelle previste dal sistema contabile previgente, con particolare riguardo al principio contabile generale della competenza

finanziaria, di cui all'allegato 1 al DPCM, e al principio contabile applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 2 al DPCM;

- il vigente regolamento di contabilità, in attesa di modifica, non è in linea con i nuovi dettami normativi derivanti dalla partecipazione alla sperimentazione e che, pertanto, come da art.2 del citato DPCM, verrà applicato limitatamente a quanto compatibile con detti principi;
- l'art.5.1 dell'allegato 2 al DPCM 28.12.2011 “Principio contabile applicato della competenza finanziaria” testualmente recita “Ogni procedimento amministrativo che comporta spesa deve trovare, fin dall'avvio, la relativa attestazione di copertura finanziaria ed essere prenotato nelle scritture contabili dell'esercizio individuato nel provvedimento che ha generato il procedimento di spesa”;

Atteso che:

- con delibera di Consiglio Unione n. 75 del 20/12/2017, immediatamente esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2018/2020 contenente le linee strategiche e operative per la programmazione finanziaria e gestionale 2018/2020;

- con delibera di Consiglio Unione n. 76 in data 20/12/2017, immediatamente esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Bilancio di Previsione finanziario 2018/2020 e relativi allegati predisposti ai sensi del D. Lgs n. 118/2011 e del D. Lgs n. 126/2014;

- con delibera di Giunta Unione n. 214 in data 21/12/2017, immediatamente esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2018/2020 - Parte contabile (Art. 169 D. Lgs n. 267/2000);

- con delibera di Giunta Unione n. 37 in data 15/03/2018, immediatamente esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione - Piano della Performance - Piano dettagliato degli obiettivi anni 2018/2020 (Art. 197 - comma 2 - lettera a) del D. Lgs n. 267/2000 e art. 10 D. Lgs n. 150/2009);

Dato atto inoltre che:

- la programmazione dei pagamenti derivanti dagli impegni di spesa contenuti nel presente atto sono compatibili con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, tenuto conto di quanto stabilito dalla Legge di bilancio;
- i tempi di pagamento concordati sono coerenti con quanto stabilito dall'ordinamento in materia di tempestività dei pagamenti;
- è stato acquisito lo SMART CIG ai fini di quanto prescritto dall'art. 3 L. n. 136/2010 in materia di TRACCIABILITA' dei pagamenti;

**Richiamata** la normativa “anticorruzione” con particolare riferimento all'obbligo di astensione disciplinato dall'art.6-bis della legge 241/1990, dall'art.7 del DPR 62/2013 e dal codice di comportamento dell'ente;

**Visti:**

- gli articoli 107, 151, 183 e 191 del D. Lgs. 267/2000, in base al quale spettano ai dirigenti gli atti di gestione finanziaria;

- lo statuto;
- il vigente regolamento di contabilità;
- l'art. 18 del regolamento di organizzazione;
- l'organigramma;
- il decreto di nomina dei dirigenti e dei responsabili di servizio;

**Dato atto**, in particolare, che ai sensi dell'art.3 del regolamento sui controlli interni, la sottoscrizione da parte dell'organo competente integra e assorbe il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, richiesto dall'art.147-bis del Tuel;

### DETERMINA

- per i motivi ed i fini di cui in premessa, di procedere alla costituzione in giudizio dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna innanzi al Tribunale di Avellino – Sezione Lavoro - contro il ricorso RGN 3115/2018 presentato da dipendente della Provincia di Avellino (notificato all'Unione tramite pec il 31/10/2018: agli atti dell'Ente con prot. 62642 del 31/10/2018), contro la Provincia di Avellino e l'Unione dei Comuni della Bassa Romagna;

- di affidare l'incarico di patrocinio legale nel giudizio in argomento all'Avv. Chiara Ceccolini, con studio in Rimini Via Flaminia n. 134 N – C.F. CCCCHR75H54H294B, conferendogli ogni e più ampia facoltà di diritto e di legge;

- di impegnare la spesa, quantificata nell'importo di € 9.479,25 (comprensiva di onorari 6.496,55 , spese forfetarie 15% € 974,48 CPA 4% € 298,84 IVA 22% € 1.709,37 = Tot. € 9.479,25 + € 1.377,98 per spese di trasferta) al bilancio 2018/2020 - annualità 2018 dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, con riferimento e nei limiti della prenotazione di impegno già assunta con atto di G.U. n. 155 del 11/10/2018 come risulta dalla tabella sotto riportata:

TIPO	CODICE DI BILANCIO	DESCRIZIONE IMPEGNO	DESCRIZIONE SOGGETTO	NUMERO	IMPORTO	CODICE INVEST
IMP	Tit:1- Miss:01- Prog:11- M.Agg:03 ContiF:U.1.03.02 .11.006/ Cap:3010UE - Art:3310 - Cdr:CDR003 - Cdg:035	SPESE LEGALI PER LA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO TRIBUNALE DI AVELLINO - SEZIONE LAVORO RG 3115/2018 PROPOSTO DA DIPENDENTE DELLA PROVINCIA DI AVELLINO - CIG:ZB325C2D26	CECCOLINI CHIARA ,,VIA PRIMULE, 34,47841,CATTOLICA ,RN,PRIMO CONTO CORRENTE DEDICATO, IBAN: IT3W0579267860CC0 860006190	2018/2048/2	€ 10.857,23	.

- di dare atto che in relazione alla suddetta somma verrà richiesto il rimborso alla Provincia di Avellino in applicazione dell'art. 2 paragrafo 6 della convenzione approvata con delibera di C.C. n. 56 del 15/11/2017;

- di dare atto che l'Unione non è Ente soggetto al rispetto delle norme in materia di “Saldo di competenza finale” richiamate dalla Legge di Stabilità 2017 (*Legge 11/12/2016 n. 232 -art.1- commi da 463 a 484*) ed integrate dalla Legge di Bilancio 2018 (*Legge 27/12/2017 n. 205 -commi 870 e 871*) che prevedono il conseguimento di un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate e le spese finali;

- di richiamare il Principio contabile 4/2 allegato al D.Lgs 118/2011 Paragrafo 5.2 lettera g dispone: *“ gli impegni derivanti dal conferimento di incarico a legali esterni, la cui esigibilità non è determinabile, sono imputati all’esercizio in cui il contratto è firmato, in deroga al principio della competenza potenziata, al fine di garantire la copertura della spesa. In sede di predisposizione del rendiconto, in occasione della verifica dei residui prevista dall’articolo 3, comma 4 del presente decreto, se l’obbligazione non è esigibile, si provvede alla cancellazione dell’impegno ed alla sua immediata re-imputazione all’esercizio in cui si prevede che sarà esigibile, anche sulla base delle indicazioni presenti nel contratto di incarico al legale. Al fine di evitare la formazione di debiti fuori bilancio, l’ente chiede ogni anno al legale di confermare o meno il preventivo di spesa sulla base della quale è stato assunto l’impegno e, di conseguenza, provvede ad assumere gli eventuali ulteriori impegni. Nell’esercizio in cui l’impegno è cancellato si iscrive, tra le spese, il fondo pluriennale vincolato al fine di consentire la copertura dell’impegno nell’esercizio in cui l’obbligazione è imputata. Al riguardo si ricorda che l’articolo 3, comma 4, del presente decreto prevede che le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e dell’esercizio in corso e dell’esercizio precedente necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese reimputate sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l’approvazione del rendiconto.”*

- di attestare che:

–a norma dell'art.183 comma 5 del D.Lgs. 267/2000 si provvederà secondo quanto disposto dal punto precedente ad aggiornare l’esigibilità dell’impegno assunto con il presente atto e di conseguenza il cronoprogramma della spesa;

– a norma dell'art.183, comma 8, del D.Lgs. n.267/2000 si è accertato che il programma dei pagamenti di cui al presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa;

–che il pagamento verrà effettuato esclusivamente su presentazione di fattura elettronica (secondo il formato di cui all'allegato A al Decreto Ministeriale n. 55 del 03/04/2013) che dovrà essere emessa sulla base delle indicazioni fornite con la comunicazione di aggiudicazione al fine di evitare la notifica come rifiutata al sistema di interscambio compromettendo la tempestività dei pagamenti;

– che il codice univoco destinatario a cui indirizzare la fattura elettronica è il seguente:

- **Codice Univoco Ufficio LZIDUK** corrispondente al Servizio Legale - Unione dei Comuni della Bassa Romagna;

- di dare atto che al fine di evitare la formazione di debiti fuori bilancio, il legale incaricato dovrà annualmente confermare o meno il preventivo di spesa sulla base della quale è stato assunto l’impegno consentendo così agli enti di provvedere ad assumere gli eventuali ulteriori impegni.

- di precisare:

- che i rapporti con l'affidatario verranno formalizzati per scrittura privata mediante semplice scambio di corrispondenza nonché mediante sottoscrizione di procura alle liti;



- sarà a carico del medesimo affidatario l'attività necessaria al recupero delle eventuali spese liquidate dal giudice in favore dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna e spettanti, al netto di quanto pattuito, al medesimo legale.

- di non trasmettere il presente atto alla Sezione Regionale della Corte dei Conti in quanto non riconducibile alle tipologie di spesa di cui all'art. 1, comma 173, della L. 266/2005 e all'art. 30, commi 8 e 12 del regolamento di organizzazione;

- di dare atto che la presente determinazione comporta i riflessi sopra indicati sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'ente e pertanto la sua efficacia è subordinata al visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, da parte del responsabile del settore ragioneria, in base al combinato disposto degli artt. 147 bis e 183, comma 7, del Tuel;

- di dare atto, infine, che la presente determina viene segnalata dallo scrivente ufficio cliccando la voce nel menù a tendina all'interno del programma di protocollazione informatica "Iride" "*Beni/Servizi fuori Mepa-Consip. Intercent-ER*" ai fini di quanto previsto dall'art. 26, comma 3bis, della legge 488/1999 (controllo di gestione) e per la pubblicazione prescritta dall'art. 23 del D. Lgs. 33/2013;

- di pubblicare la presente determina all'albo pretorio telematico per 15 giorni consecutivi, come previsto dall'art.18 del regolamento di organizzazione, a fini notiziali, ferma restando l'immediata efficacia dell'atto in conformità al testo unico degli enti locali.

IL RESPONSABILE  
DEL SERVIZIO LEGALE  
Dott.ssa Margherita Morelli